



REGOLAMENTO ORE STRAORDINARIE

(Approvato dal CdD il 21 febbraio 2013)

1. Generalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di autorizzazione e retribuzione delle ore straordinarie svolte da parte del Personale Tecnico-Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Padova.

Il Regolamento è predisposto in coerenza con quanto stabilito dall'Art. 5 (Lavoro straordinario) del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66¹, con il contratto collettivo di lavoro del comparto Università e con le disposizioni di Ateneo in materia.

2. Ricorso alle ore straordinarie

Il personale Tecnico-Amministrativo opera di norma entro l'orario di lavoro previsto. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è svolto oltre l'orario di lavoro e deve essere il più possibile contenuto.

Il ricorso al lavoro straordinario può essere autorizzato esclusivamente a fronte di straordinarie esigenze di servizio debitamente motivate.

¹ Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"

Art. 5 - Lavoro straordinario

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.

2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.

3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario e' ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.

4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;

c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.

5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

Il limite individuale autorizzabile è di 150 ore annue, elevabili sino al limite massimo di 250 ore in caso di assoluta e motivata necessità.

3. *Oneri per la retribuzione delle ore straordinarie*

L'onere per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario può essere imputato a:

- a) fondi specificamente assegnati per ore straordinarie dall'Ateneo al Dipartimento;
- b) fondi comuni derivanti da attività commerciale, su indicazione del Direttore;
- c) contratti e convenzioni, attività in conto terzi, master, progetti FSE, ecc. che prevedano l'imputazione di costi di personale, su indicazione del responsabile.

4. *Autorizzazione allo svolgimento delle ore straordinarie*

L'Autorizzazione allo svolgimento delle ore straordinarie è data dal Direttore.

SERVIZI

Con riferimento ai servizi sottoelencati, l'autorizzazione può essere delegata, nei limiti stabiliti dal Direttore, al personale al quale, con decreto del Direttore, sono conferiti ruoli di coordinatore/referente/responsabile:

- *servizio contabilità*
- *servizio contratti*
- *servizio didattica*
- *servizio ricerca*
- *segreteria di direzione*
- *servizi informatici*
- *officina meccanica*
- *servizi generali*
- *servizio inventario*

Il personale al quale è conferito il ruolo di coordinatore/referente/responsabile e il personale dell'ufficio tecnico è autorizzato allo svolgimento delle proprie ore straordinarie direttamente dal Direttore o suo delegato, nonché, per i servizi amministrativi, dal Segretario Amministrativo del Dipartimento.

Attività tecnica di laboratori di ricerca

L'attività tecnica di laboratorio è svolta di norma entro l'orario di lavoro. Eventuali attività che richiedono necessariamente di essere svolte oltre l'orario di lavoro sono autorizzate dal Direttore a valere sui fondi di tipologia a) e b), o dal docente responsabile dell'attività di laboratorio a valere su fondi di tipologia c).

Attività tecnica di supporto alla didattica istituzionale

L'attività tecnica di supporto alla didattica istituzionale è svolta di norma entro l'orario di lavoro. Eventuali attività che richiedessero di essere svolte necessariamente oltre l'orario di lavoro sono autorizzate dal Direttore o suo delegato a valere su fondi di tipologia a) o b).

6. *Strumenti operativi di monitoraggio e di rendicontazione*



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

L'autorizzazione allo svolgimento delle ore straordinarie è annotata in una sintetica scheda individuale, compilabile per via telematica, nella quale sono riportati:

- le motivazioni in base alle quali le ore straordinarie sono autorizzate;
- la quantità delle ore straordinarie e i periodi in cui esse sono svolte;
- il numero cumulativo di ore svolte
- il fondo al quale il lavoro straordinario è imputato;
- il nome di chi autorizza lo svolgimento delle ore straordinarie.

Nelle more della predisposizione della scheda telematica quanto sopra è annotato in una scheda cartacea, conservata a cura dell'interessato.

6. *Trasparenza degli atti*

In ottemperanza al principio di trasparenza il rendiconto delle ore straordinarie svolte da ciascun dipendente nonché l'indicazione dei fondi sui quali i relativi oneri sono imputati è oggetto di comunicazione a tutto il personale della struttura.

7. *Norme finali*

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento restano ferme le disposizioni previste dalla legislazione vigente, dal contratto collettivo di lavoro del comparto Università, dai pertinenti regolamenti e dalle disposizioni di Ateneo in materia.